



LEGA PRO

COMUNICATO N. 49/DIV – 28 OTTOBRE 2024

49/171

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

GARE DEL 27 OTTOBRE 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 27 Ottobre 2024

11^ GIORNATA ANDATA

GIRONE A

ALBINOLEFFE
FERALPISALO'

PADOVA
LECCO

0-2
2-1

GIRONE B

LUCCHESE
PERUGIA
PINETO
PONTEREDERA

PESCARA
MILAN FUTURO
ASCOLI
VIRTUS ENTELLA

1-3
0-2
1-0
1-1

GIRONE C

AVELLINO
BENEVENTO
CATANIA
GIUGLIANO
SORRENTO
TARANTO
TEAM ALTAMURA

ACR MESSINA
CASERTANA
LATINA
CROTONE
FOGGIA
TURRIS
JUVENTUS NEXT GEN

6-0
1-0
0-1
1-3
2-1
0-0
2-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 28 Ottobre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 27 OTTOBRE 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI



Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare dell'undicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, ASCOLI, AVELLINO, CATANIA, GIUGLIANO, LECCO, PADOVA, PERUGIA, PESCARA, SORRENTO, TARANTO, TEAM ALTAMURA e VIRTUS ENTELLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività;
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

SOCIETA'

AMMENDA € 2.500,00

CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. al 17° minuto del primo tempo, diciassette petardi di elevata intensità di cui dieci sul terreno di gioco e sette nel recinto di gioco (nei pressi dell'area di rigore occupata dalla squadra avversaria) e, diciassette fumogeni, di cui dieci sul terreno di gioco e sette nel recinto di gioco (nei pressi dell'area di rigore occupata dalla squadra avversaria) così provocando la bruciatura del manto erboso e la sospensione della gara da parte dell'Arbitro per circa cinque minuti per consentire ai Vigili del Fuoco la relativa rimozione;

2. al 19° minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la sospensione della gara per il ripristino delle condizioni di sicurezza, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 1.200,00

CATANIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Centrale, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al termine della gara, un bicchiere di plastica contenente del ghiaccio all'indirizzo dell'Assistente Arbitrale n. 1 che cadeva a circa un metro dallo stesso, colpendolo con schizzi d'acqua, senza procurargli alcun danno.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la pericolosità del lancio effettuato verso l'Assistente Arbitrale, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e valutati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S.

(supplemento r. Assistente Arbitrale, n.1, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 800,00

ASCOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver:

1. lanciato, al 44° minuto del primo tempo, un petardo di media intensità nel recinto di gioco e, a fine primo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;

2. nell'aver danneggiato quattro seggiolini posti nel Settore Ospiti e parti dei servizi igienici loro riservati.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 600,00

LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 9° minuto del secondo tempo, un fumogeno e un petardo (di media intensità) nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

AVELLINO per avere i suoi sostenitori (circa il 40%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato:

1. al 55° minuto della gara, un coro offensivo e insultante, ripetuto per circa dieci secondi, nei confronti dei tifosi avversari di un'altra squadra;

2. al 57° minuto della gara, un coro offensivo e insultante, ripetuto per circa dieci secondi, nei confronti della città di altra squadra avversaria.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato tre seggiolini posti nel Settore Ospiti.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., supplemento r. c.c.,

documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BARESI ALESSIO (MILAN FUTURO)

per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, usciva dall'area tecnica e gesticolando pronunciava una frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

BALDINI FRANCESCO (LECCO)
BONERA DANIELE (MILAN FUTURO)

AMMONIZIONE (I INFR)

DI DONATO DANIELE (TEAM ALTAMURA)

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

BRANDI VALERIO (MILAN FUTURO)

per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa e ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, usciva dall'area tecnica e pronunciava frasi irrispettose e offensive nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PUGLIESE SAMUEL (TURRIS)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMENDA € 500,00

EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO (FOGGIA)

per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto, in quanto in occasione di un'azione di attacco della propria squadra, si spingeva oltre la linea di porta e calciava violentemente il tabellone LED posto dietro la porta causando la rottura di un pannello

LED.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

D UFFIZI SIMONE	(ASCOLI)
QUAINI ALESSANDRO	(CATANIA)
BERMAN TAMIR	(LATINA)
VONA EDOARDO	(LATINA)
CATANESE GIOVANNI	(LUCCHESE)
PELLACANI FILIPPO	(PESCARA)
PELLEGRINO ALESSANDRO	(PINETO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

BACCHETTI LORIS	(CASERTANA)
DE ROSA ROBERTO	(GIUGLIANO)

AMMONIZIONE (III INFR)

FRISENNA GIULIO	(ACR MESSINA)
MANETTA MARCO	(ACR MESSINA)
PRISCO ANTONIO	(BENEVENTO)
IERARDI MARIO	(CATANIA)
DANZI ANDREA	(FOGGIA)
TASCONE SIMONE	(FOGGIA)
OYEWALE SULAIMAN	(GIUGLIANO)
AFENA-GYAN FELIX OHENE	(JUVENTUS NEXT GEN)
NDOJ EMANUELE	(LATINA)
PETERMANN DAVIDE	(LATINA)
PALMISANI LORENZO	(LUCCHESE)
SABBIONE ALESSIO	(LUCCHESE)
MONTEVAGO DANIELE	(PERUGIA)
BRUZZANITI GIOVANNI	(PINETO)
SCHIRONE LUCA	(PINETO)
MATERA ANTONIO	(TARANTO)
D'AMICO FELICE	(TEAM ALTAMURA)
LEONETTI VITO	(TEAM ALTAMURA)
ROLANDO EUGIO MATTIA	(TEAM ALTAMURA)

AMMONIZIONE (II INFR)

DI PALMA MANUEL	(ACR MESSINA)
AGOSTINELLI MATTIA	(ALBINOLEFFE)
FOSSATI MARCO EZIO	(ALBINOLEFFE)
MARSURA DAVIDE	(ASCOLI)
TALIA ANGELO	(BENEVENTO)
VISCARDI ANGELO	(BENEVENTO)
BAKAYOKO AXEL MOHAMED	(CASERTANA)
DELI FRANCESCO	(CASERTANA)

D ALTERIO FRANCESCO PIO	(CROTONE)
COUBIS ANDREI	(MILAN FUTURO)
LONGO SAMUELE	(MILAN FUTURO)
POLIZZI MATTEO	(PERUGIA)
DE MARCO ANTONINO	(PESCARA)
DE SANTIS SIMONE	(PINETO)
GAMBALE DIEGO	(PINETO)
TONTI ALESSANDRO	(PINETO)
GAGLIARDI LORENZO	(PONTEDERA)
IANESI SIMONE	(PONTEDERA)
GUADAGNI GIUSEPPE	(SORRENTO)
VITIELLO ANTONIO	(SORRENTO)
LORES VARELA IGNACIO	(TARANTO)
ZIGONI GIANMARCO	(TARANTO)
NDIAYE MAISSA CODOU	(TURRIS)
TIRITIELLO ANDREA	(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (I INFR)

BANDO AUGUSTO	(ASCOLI)
LIVIERI ALESSANDRO	(ASCOLI)
RUSSO RAFFAELE	(AVELLINO)
OUKHADDA SHADY	(BENEVENTO)
BOCI BRAYAN	(FERALPISALO')
PADULA CRISTIAN	(GIUGLIANO)
CARDINALI MATTEO	(LATINA)
FRIGERIO MARCO ROMANO	(LECCO)
COSTANTINO ROCCO	(LUCCHESE)
VILLA LUCA	(PADOVA)
VITI MATTEO	(PERUGIA)
LOMBARDI LUCA	(PINETO)
SALA MATTIA	(PONTEDERA)
CASTELLANO FABIO	(TURRIS)
NOCERINO LUCA FABIO	(TURRIS)
PARODI GIANLUCA	(TURRIS)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R010050330900000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 28 Ottobre 2024

IL PRESIDENTE
Matteo Marani